



Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983

C.F. 01682270580


Roma, 16 dicembre 2013

La giustificazione è sacrosanta e andrebbe ricercata anche in assenza di un disposto normativo.

Art. 3 comma 1 del D.lgs. 187/00 (Principio di giustificazione): è vietata l'esposizione non giustificata.

Quindi la questione non è giustificazione SI o NO, ma giustificazione COME.

Poiché tutte le esposizioni mediche individuali devono essere giustificate preliminarmente è possibile schematizzarne il percorso:



Alla giustificazione si giunge:

- a) *medico specialista*
- b) *procedura clinica*

Qual è la metodologia attraverso la quale si giunge a definire una procedura clinica?

Se esistenti e adeguatamente robuste, sulla base delle migliori prove di efficacia rilevabili dalla letteratura si dimostra la capacità di una determinata **indagine radiologica** di rispondere ad uno o ad una serie di **quesiti clinici**: per quel o quei quesiti clinici, tale indagine risulterà essere appropriata, **quindi giustificata**.

Un esempio:

indagine (**radiografia segmento osseo**) \Rightarrow quesito clinico (**sospetta frattura**) = **appropriata/giustificata**

Pertanto, con l'adozione di procedure cliniche, su cui la norma chiama in causa il Ministero della Salute (art. 6 comma 1), il TSRM, per le competenze acquisite nel percorso di studi, potrà valutare la congruenza tra l'indagine proposta e il quesito clinico per il quale è stata proposta. Per una quota rilevante di indagini, prevalentemente di radiologia convenzionale, **la giustificazione sarà quindi garantita preliminarmente (ex ante), anche in assenza fisica del medico specialista**, il quale, assicurerebbe comunque la giustificazione delle indagini proposte che fanno eccezione a quanto è stato proceduralizzato o di quelle di particolare complessità clinica.

La soluzione alla questione è contenuta nella norma.

Infine, vale la pena evidenziare come le procedure cliniche sarebbero garanzia di appropriatezza ed omogeneità della prestazione, a favore della persona, in qualunque contesto fisico e temporale essa venga erogata, perché la sola presenza fisica del medico specialista nella struttura sanitaria non è garanzia di giustificazione.



00183 Roma – Via Magna Grecia, 30/A
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492

Web: www.tsrn.org

Email: federazione@tsrn.org PEC: federazione@pec.tsrn.org

